



ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELL'UNIONE REGIONALE
ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

RELAZIONE TECNICA

* * * * *

(I) - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La razionalizzazione periodica delle società partecipate è predisposta ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), attuativo dell'art. 18 Legge 7 agosto 2015, n. 124.

La ratio che ispira il decreto delegato, come da legge delega, è quella di “assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza”, attraverso la “razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità” e la “ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti”.

Di seguito si riportano le norme di riferimento contenute nel citato D.Lgs. n. 175/2016:

➤ **Articolo 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), commi 1, 2, 4**

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio



d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

➤ **Articolo 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo



5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissal o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Omissis.

➤ **Articolo 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni)**

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.



5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

6. Omissis.

7. Omissis.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. Omissis.

La materia delle partecipazioni societarie rientra nella competenza della Giunta dell'Unione. Giusta art. 12 lett. k) del vigente Statuto, infatti, la Giunta delibera sulle partecipazioni esterne all'Unioncamere regionale.

* * * * *

**(II) - LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX
ART. 24 D.LGS. N. 175/2016**

Con delibera 28-9-2017 n. 48, la Giunta dell'Unione Regionale ha stabilito:

- 1) Di effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette dell'Unione Regionale alla data del 23-9-2016;
- 2) Di dare atto che, alla data odierna, il quadro delle partecipazioni dirette dell'Unione Regionale risulta essere il seguente (omissis);
- 3) Omissis;
- 4) Di assumere le seguenti determinazioni in ordine alle partecipazioni societarie dell'Unione Regionale:

TIPOLOGIA	SOCIETÀ	INTERVENTO
A) Società partecipate ammissibili per presenza delle condizioni ex art. 4 T.U.S.P. e per assenza di condizioni ostative ex art. 20 comma 2 T.U.S.P.	Infocamere – Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni	Mantenimento della partecipazione
	Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	Mantenimento della partecipazione



B) Società partecipate inserite nel piano di razionalizzazione ex art. 24, per assenza delle condizioni ex art. 4 T.U.S.P.	Sistema Camerale Servizi S.c.r.l.	Alienazione della quota, con la procedura ex art. 24 T.U.S.P.
	Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. (Dintec S.c.r.l.)	Alienazione della quota, con la procedura ex art. 24 T.U.S.P.
C) Società partecipate già assoggettate a procedura di dismissione sulla base di precedenti decisioni ovvero in liquidazione	Retecamere S.c.r.l. in liquidazione	In attesa della liquidazione della quota
	Tirreno Brennero S.r.l. in liquidazione	In attesa della liquidazione della quota
	Logistica Toscana S.c.r.l. in liquidazione	In attesa della liquidazione della quota
	UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. – in liquidazione	In attesa della liquidazione della quota
D) Società partecipate sottratte all'applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 ex art. 26 comma 2 (allegato A)	Fidi Toscana S.p.a.	Alienazione delle azioni

- 5) Di disporre l'alienazione delle quote di partecipazione dell'Unione Regionale in Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. e Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l., secondo le procedure ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016;
- 6) Di disporre la dismissione della partecipazione dell'Unione Regionale in Fidi Toscana S.p.a., mediante alienazione delle relative azioni;
- 7) Di inviare il provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

* * * * *

(III) - SOCIETÀ PARTECIPATE ASSOGGETTATE A PROCEDURA DI DISMISSIONE

In esecuzione della citata delibera di Giunta 28-9-2017 n. 48, l'Unione Regionale ha attivato procedure finalizzate alla dismissione delle proprie partecipazioni nelle seguenti società:

1) SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. (SI.CAMERA S.C.R.L.)

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 dello Statuto di Si.Camera S.c.r.l., l'Unione Regionale, con lettera p.e.c. 10-8-2018 prot. 0001334/7.7, ha offerto la propria partecipazione azionaria ai soci, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

Nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 8 del citato Statuto, nessun socio ha comunicato il proposito di esercitare il diritto di prelazione.

Con lettera 29 ottobre 2018 prot. 1696 Unioncamere Toscana ha chiesto alla società la liquidazione della quota, ex art. 24 comma 5 D.Lgs. n. 175/2016, in base ai criteri stabiliti



dall'art. 2437ter c.c.

In data 8-7-2019 Si.Camera S.c.r.l. ha corrisposto a Unioncamere Toscana la somma di € 14.766,01, a titolo di liquidazione della quota.

2) **CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L. (DINTEC S.C.R.L.)**

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto di Dintec S.c.r.l., l'Unione Regionale, con lettera p.e.c. 10-8-2018 prot. 0001333/7.7, ha offerto la propria partecipazione azionaria ai soci, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

Nel termine di legge, nessun socio ha comunicato il proposito di esercitare il diritto di prelazione.

Con lettera 29 ottobre 2018 prot. 1695 Unioncamere Toscana ha chiesto alla società la liquidazione della quota, ex art. 24 comma 5 D.Lgs. n. 175/2016, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437ter c.c.

In data 21-4-2021 Dintec S.c.r.l. ha corrisposto a Unioncamere la somma di € 4.607,61, a titolo di liquidazione della quota.

3) **FIDI TOSCANA S.P.A.**

➤ Con determinazione S.G. 23-10-2018 n. 111 l'Unione Regionale ha indetto procedura ad evidenza pubblica per la vendita della propria intera partecipazione azionaria in Fidi Toscana S.p.a., come di seguito specificato: n. 39.401 azioni, con valore nominale di € 52,00 ciascuna e con valore nominale complessivo di € 2.048.852,00, pari all'1,28% del capitale sociale di Fidi Toscana S.p.a.

Il valore a base d'asta è fissato in € 2.048.852,00, corrispondente al valore nominale delle azioni di proprietà di Unioncamere Toscana oggetto dell'asta.

➤ La gara ha avuto esito negativo, risultando deserta.

➤ Con lettera 30-10-2018, prot. n. 0001728 Unioncamere Toscana ha offerto la propria partecipazione azionaria ai soci, per il prezzo di € 1.985.649,07, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione statutariamente previsto.

Nel termine di legge, nessun socio ha comunicato il proposito di esercitare il diritto di prelazione.

➤ In data 27 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione di Fidi Toscana ha determinato il valore unitario di liquidazione delle azioni in € 17,43.

➤ In data 10 giugno 2019 Fidi Toscana S.p.a. ha depositato l'offerta in opzione ai soci delle azioni presso il Registro delle Imprese, con periodo di durata della suddetta offerta che si è esaurito in data 9 agosto 2019; a conclusione del suddetto periodo di offerta, nessuno dei soci risulta aver esercitato il diritto di opzione e pertanto le azioni in esame risultano interamente inoptate.

➤ L'art. 2437-quater, co. 4, c.c., richiamato dall'art. 24, co. 5, TUSP, prevede la possibilità di esperire un tentativo ulteriore di collocamento delle azioni inoptate; in data 22-11-2019 Fidi Toscana S.p.a. ha pubblicato bando di asta pubblica per la vendita di n. 96.656 azioni ordinarie, indicando il prezzo a base d'asta di ciascuna azione in € 17,43.

➤ Con bando pubblicato in GU 20-11-2019, Fidi Toscana S.p.a. ha indetto procedura ad



- evidenza pubblica per la vendita di n. 96.656 azioni ordinarie Fidi Toscana S.p.a. ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 2437-quater c.c.
- Con lettera 12-3-2020 Fidi Toscana S.p.a. ha comunicato di aver effettuato aggiudicazione provvisoria in favore di Regione Toscana, per l'importo complessivo di € 1.684.714,08, corrispondente ad un prezzo per azione di € 17,43.
Ai soci è assegnato un termine di 15 giorni, ex art. 9 Statuto, per l'esercizio del diritto di prelazione.
 - Con lettera 1-4-2020 Fidi Toscana S.p.a. ha comunicato quanto segue:
 - Nessun socio ha esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;
 - La Regione Toscana è risultata pertanto aggiudicataria in via definitiva;
 - Il termine finale per il trasferimento delle azioni è fissato nel giorno 30 settembre 2020.
 - Con delibera 21-5-2020 n. 12 la Giunta dell'Unione Regionale ha stabilito di procedere all'alienazione della intera partecipazione azionaria dell'Unione Regionale in Fidi Toscana S.p.a. in favore della Regione Toscana, per il prezzo di € 17,43 ad azione.
 - La cessione delle azioni è stata perfezionata in data 11-9-2020; in pari data Unioncamere ha ottenuto il corrispettivo della cessione.

Si illustra altresì la situazione relativa alle società partecipate già assoggettate a procedura di dismissione sulla base di precedenti decisioni ovvero in liquidazione:

1) RETECAMERE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Retecamere S.c.r.l. è stata posta in liquidazione con delibera 4-9-2013.

Con delibera 8-9-2015 n. 65, la Giunta dell'Unione ha stabilito di recedere da Retecamere S.c.r.l.; il recesso è stato formalizzato con lettera 14-10-2015 prot. 0002472/7.7.

L'Unione non ha ancora ottenuto la liquidazione della relativa quota. L'Unione effettuerà un monitoraggio sulle relative operazioni.

2) TIRRENO BRENNERO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Tirreno Brennero S.r.l. risulta in liquidazione dal 10 giugno 2014.

Il 5-7-2016 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione con relativo piano di riparto; in base al suddetto piano all'Unione Regionale spetta una somma totale di € 9.486,56; in esecuzione del suddetto piano, l'Unione Regionale ha introitato la somma di € 5.599,43, a titolo di liquidazione del valore della quota. L'Unione Regionale ha poi introitato la somma di € 2.806,30 per la liquidazione del credito I.V.A. La partecipazione nella società è stata di conseguenza cancellata dall'attivo patrimoniale.

3) LOGISTICA TOSCANA S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Logistica Toscana S.c.r.l. è stata sciolta e posta in liquidazione con delibera dell'assemblea straordinaria 31-3-2016.

Il 10-7-2017 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione con relativo piano di riparto; in base al suddetto piano all'Unione Regionale spetta una somma totale di € 77.848,88; in esecuzione del suddetto piano, l'Unione Regionale ha introitato la somma di € 44.914,87, a



titolo di liquidazione del valore della quota; l'Unione Regionale rimane titolare di un credito I.V.A. per € 29.892,18 e titolare di un credito IRES / IRAP per € 3.041,74.

Con lettera e-mail 12-11-2021, il liquidatore di Logistica Toscana S.c.r.l. ha comunicato che all'Unione Regionale, già socia della suddetta società, spetta un rimborso I.V.A. 2017 ammontante a € 27.920,24. Nella citata lettera sono indicate le procedure per conseguire il rimborso.

4) UTC IMMOBILIARE E SERVIZI S.C.R.L. – IN LIQUIDAZIONE

In data 31-5-2017, l'assemblea straordinaria ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione di UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l., con contestuale nomina di un liquidatore. Sono in fase di svolgimento le operazioni di liquidazione.

Nel corso dell'anno 2020 sono state esplesate due procedure ad evidenza pubblica per la vendita dell'immobile di proprietà della società, destinato a sede di Unioncamere Toscana, ponendo a base d'asta il prezzo di € 1.908.000,00, come da stima effettuata dall'Agenzia del Territorio nell'anno 2018.

Nonostante l'interesse manifestato da vari soggetti, che si sono presentati per prendere visione dell'immobile in vista di eventuali offerte, entrambe le procedure sono andate deserte.

L'Unione Regionale ne effettua il costante monitoraggio.

* * * * *

(IV) - ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE DELL'UNIONE AL 31-12-2020

Al 31-12-2020 il quadro delle partecipazioni dirette dell'Unione Regionale risulta essere il seguente:

Società partecipata	Capitale sociale	Valore partecipazione dell'Unione	% partecipazione dell'Unione
1) Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni	€ 17.670.000,00	€ 783,34	0,0044%
2) Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	€ 120.000,00	€ 9,04	0,0075%
3) Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. – Dintec S.c.r.l.	€ 551.473,00	€ 1.660,00	0,301%
4) Retecamere S.c.r.l. in liquidazione	€ 242.356,00	€ 244,73	0,1%
5) UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. – in liquidazione	€ 16.000,00	€ 10.600,00	66,25%

Di seguito si illustra nel dettaglio la partecipazione detenuta dall'Unione Regionale, al 31-12-2020, in:



1) INFOCAMERE – SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI

Dati anagrafici

Codice Fiscale	02313821007
Denominazione	Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni
Anno di costituzione	1994
Forma giuridica	Società Consortile per Azioni
Capitale sociale	€ 17.670.000,00
Valore partecipazione dell'Unione	€ 783,34
Percentuale partecipazione dell'Unione	0,0044%
Attività svolta	Gestione ed elaborazione dati, consulenza ed assistenza informatica, fornitura di prodotti e servizi anche informatici
Servizi affidati dall'Unione Regionale	Servizi informatici: <ul style="list-style-type: none"> ▪ hosting dei sistemi hardware e di comunicazione; ▪ sistemi di pagamento e accesso integrato al Registro delle Imprese; ▪ programma di protocollazione informatica "Proteus"; ▪ programma di redazione e pubblicazione degli atti amministrativi dell'ente; ▪ banca dati bilanci societari; ▪ servizi web conference e videoconferenza; ▪ collegamento dati; ▪ posta elettronica; ▪ dominio web per il sito istituzionale dell'Unione (tos.camcom.it).

Dati di bilancio

Risultato di esercizio (ultimi 5 anni) Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	€ 4.280.391
	Fatturato	€ 105.042.661
	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	€ 106.067
	Fatturato	€ 109.047.002
	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	Sì



	Risultato di esercizio	€ 252.625
	Fatturato	€ 94.451.792
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	€ 338.487
	Fatturato	€ 87.036.598
	Anno di riferimento 2016	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	€ 643.020
	Fatturato	€ 85.127.777
Numero medio di dipendenti per l'anno 2020, riportato nella nota integrativa al bilancio	1056	
Costo del personale per l'anno 2020, corrispondente nel conto economico alla voce "B/9 – costi per il personale"	€ 64.284.375	
Numero complessivo dei componenti dell'organo di amministrazione al 31-12-2020	5	
Importo complessivo compensi dei componenti dell'organo di amministrazione per l'anno 2020 come indicato in nota integrativa	€ 104.000	
Numero complessivo dei componenti dell'organo di controllo al 31-12-2020	6	
Importo complessivo compensi dei componenti dell'organo di controllo per l'anno 2020 come indicato in nota integrativa	€ 40.417	

2) SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Codice Fiscale	05344720486
Denominazione	Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l.
Forma giuridica	Società Consortile a Responsabilità Limitata
Capitale sociale	€ 120.000,00
Valore partecipazione dell'Unione	€ 9,04
Percentuale partecipazione dell'Unione	0,0075%
Attività svolta	Acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero
Servizi affidati dall'Unione Regionale	Servizi consortili per fornitura gas e elettricità

* * * * *



(V) - SOCIETÀ PARTECIPATE AMMISSIBILI PER PRESENZA DELLE CONDIZIONI EX ART. 4 TUSP E ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE EX ART. 20 COMMA 2 TUSP

Le seguenti società sono ritenute ammissibili, per la presenza dei requisiti ex art. 4 del T.U.S.P. e per l'assenza delle condizioni ostative ex art. 20 del T.U.S.P.:

- 1) Infocamere – Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni: ex art. 4 comma 1 e art. comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 175/2016;
- 2) Società Consortile Energia Toscana Società Consortile a Responsabilità Limitata: ex art. 4 comma 1 e art. comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 175/2016.

Si ravvisa l'opportunità di mantenere la partecipazione dell'Unione Regionale.

1) INFOCAMERE – SOCIETÀ CONSORTILE INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI

Infocamere è società consortile di informatica delle Camere di Commercio, con il compito di approntare, organizzare e gestire, nell'interesse e per conto delle Camere stesse, un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale a soggetti terzi atti, documenti, ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle medesime Camere.

La società realizza per il sistema camerale le infrastrutture informatiche necessarie all'erogazione dei principali servizi al pubblico, quali il sistema informatico del Registro delle imprese, la firma digitale, i portali registro imprese.it ed impresainungiorno.it, nonché molti degli applicativi utilizzati per le attività di back office delle Camere.

Tra le funzioni afferenti alle attività di InfoCamere si citano altresì la mediaconciliazione, la metrologia legale, il punto unico di accesso telematico (SUAP), la formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa, la tenuta e gestione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, i servizi telematici a supporto dei processi di placement, l'assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up.

Disponendo dei medesimi programmi forniti da Infocamere, gli enti del sistema camerale possono comunicare con maggiore facilità e velocità.

L'Unione Regionale si avvale in via ordinaria dei servizi forniti dalla società, servizi che richiedono competenze e professionalità specifiche di cui l'Unione non dispone al proprio interno.

Nello specifico, Infocamere fornisce all'Unione Regionale i seguenti servizi:

- hosting dei sistemi hardware e di comunicazione;
- accesso integrato al Registro delle Imprese;
- programma di protocollazione informatica "Proteus";
- programma di redazione e pubblicazione degli atti amministrativi dell'ente;
- banca dati bilanci societari;
- servizi web conference e videoconferenza;
- collegamento dati;



- posta elettronica;
- dominio web per il sito istituzionale dell'Unione (tos.camcom.it).

I servizi forniti dalla società sono funzionali all'espletamento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio e dell'Unione Regionale.

La società svolge attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Unione Regionale; nello specifico, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

La società soddisfa quindi i requisiti di cui all'art. 4 comma 1, e all'art. 4 comma 2 lett. d) T.U.S.P. Non sussistono inoltre le condizioni ostative ex art. 20 comma 2, come evidenziato nella successiva tabella. Risultano perciò rispettati tutti i parametri ex art. 20 comma 2.

Infocamere è altresì società in house ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. o) e dell'art. 16 T.U.S.P.

Dati anagrafici

Codice Fiscale	02313821007
Denominazione	Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni
Anno di costituzione	1994
Forma giuridica	Società Consortile per Azioni
Capitale sociale	€ 17.670.000,00
Valore partecipazione dell'Unione	€ 783,34
Percentuale partecipazione dell'Unione	0,0044%
Attività svolta	Gestione ed elaborazione dati, consulenza ed assistenza informatica, fornitura di prodotti e servizi anche informatici
Servizi affidati dall'Unione	Servizi informatici: <ul style="list-style-type: none">▪ hosting dei sistemi hardware e di comunicazione;▪ sistemi di pagamento e accesso integrato al Registro delle Imprese;▪ programma di protocollazione informatica "Proteus";▪ programma di redazione e pubblicazione degli atti amministrativi dell'ente;▪ banca dati bilanci societari;▪ servizi web conference e videoconferenza;▪ collegamento dati;▪ posta elettronica;▪ dominio web per il sito istituzionale dell'Unione (tos.camcom.it).

Dati di bilancio

Risultato di esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2020
--	--------------------------



Fatturato (ultimi 3 anni)	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	€ 4.280.391
	Fatturato	€ 105.042.661
	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	€ 106.067
	Fatturato	€ 109.047.002
	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	€ 252.625
	Fatturato	€ 94.451.792
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	€ 338.487
	Fatturato	€ 87.036.598
Anno di riferimento 2016		
Bilancio approvato	Sì	
Risultato di esercizio	€ 643.020	
Fatturato	€ 85.127.777	
Numero medio di dipendenti per l'anno 2020, riportato nella nota integrativa al bilancio	1056	
Costo del personale per l'anno 2020, corrispondente nel conto economico alla voce "B/9 – costi per il personale"	€ 64.284.375	
Numero complessivo dei componenti dell'organo di amministrazione al 31-12-2020	5	
Importo complessivo compensi dei componenti dell'organo di amministrazione per l'anno 2020 come indicato in nota integrativa	€ 104.000	
Numero complessivo dei componenti dell'organo di controllo al 31-12-2020	6	
Importo complessivo compensi dei componenti dell'organo di controllo per l'anno 2020 come indicato in nota integrativa	€ 40.417	

Conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 175/2016

Capitale sociale	€ 17.670.000,00
Valore partecipazione dell'Unione	€ 783,34
Percentuale partecipazione dell'Unione	0,0044%
Attività svolta	Gestione ed elaborazione dati, consulenza ed



	assistenza informatica, fornitura di prodotti e servizi anche informatici		
Servizi affidati dall'Unione Regionale	<p>Servizi informatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ hosting dei sistemi hardware e di comunicazione; ▪ sistemi di pagamento e accesso integrato al Registro delle Imprese; ▪ programma di protocollazione informatica "Proteus"; ▪ programma di redazione e pubblicazione degli atti amministrativi dell'ente; ▪ banca dati bilanci societari; ▪ servizi web conference e videoconferenza; ▪ collegamento dati; ▪ posta elettronica; ▪ dominio web per il sito istituzionale dell'Unione (tos.camcom.it). 		
Finalità perseguite ex art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a)	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (art. 4, comma 2, lett. d)		
N. dipendenti / n. amministratori (art. 20, comma 2, lett. b)	1065 dipendenti; 5 amministratori		
Attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate (art. 20, comma 2, lett. c)	No		
Fatturato medio nel triennio precedente (art. 20, comma 2, lett. d: limite minimo € 1.000.000,00)	2020: € 102.847.152 2019: € 96.845.130 2018: € 88.872.055		
Risultato esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e; limite: risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti)	2020: + € 4.280.391 2019: + € 106.067 2018: + € 252.625 2017: + € 338.487 2016: + € 643.020		
Totale costi della produzione	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
	€ 123.801.554	€ 111.038.267	€ 96.814.405
Totale costi del personale	Esercizio 2020	Esercizio 2018	Esercizio 2018
	€ 64.284.375	€ 63.549.229	€ 51.339.669



2) SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Il mantenimento della partecipazione era stato confermato dalla Giunta dell'Unione con delibera 28-10-2014 n. 68 e con delibera 28-9-2017 n. 48.

La società ha per oggetto la razionalizzazione dell'uso dell'energia tramite acquisto della stessa secondo il fabbisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero. La società ha quindi per oggetto lo svolgimento e il coordinamento dell'attività dei consorziati inerente all'approvvigionamento dell'energia elettrica.

La società svolge attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Unione Regionale; nello specifico, svolge servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.

La società soddisfa quindi i requisiti di cui all'art. 4 comma 1, e all'art. 4 comma 2 lett. e) T.U.S.P. Non sussistono inoltre le condizioni ostative ex art. 20 comma 2, come evidenziato nella successiva tabella. Risultano perciò rispettati tutti i parametri ex art. 20 comma 2.

Codice Fiscale	05344720486
Denominazione	Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l.
Forma giuridica	Società Consortile a Responsabilità Limitata
Capitale sociale	€ 120.000,00
Valore partecipazione dell'Unione	€ 9,04
Percentuale partecipazione dell'Unione	0,0075%
Attività svolta	Acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero
Servizi affidati dall'Unione Regionale	Servizi consortili per fornitura gas e elettricità
Finalità perseguite ex art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a)	Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 4, comma 2, lett. e)
N. dipendenti / n. amministratori (art. 20, comma 2, lett. b)	10 dipendenti; 3 amministratori
Attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate (art. 20, comma 2, lett. c)	No
Fatturato medio nel triennio precedente (art. 20, comma 2, lett. d: limite minimo € 1.000.000,00)	2020: € 2.048.520 2019: € 1.517.551 2018: € 1.170.950
Risultato esercizi precedenti (art. 20, comma	2020: + € 74.218



2, lett. e; limite: risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti)	2019: + € 100.027 2018: + € 103.606 2017: + € 153.199 2016: + € 8.621		
Totale costi della produzione	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
	€ 2.496.214	€ 1.542.776	€ 1.708.673
Totale costi del personale	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
	€ 593.472	€ 508.261	€ 430.902

* * * * *

(VI) - PROSPETTO DI SINTESI AL 31-12-2020

A) SOCIETÀ PARTECIPATE AMMISSIBILI PER PRESENZA DELLE CONDIZIONI EX ART. 4 T.U.S.P. E PER ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE EX ART. 20 COMMA 2 T.U.S.P.

- 1) Infocamere – Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni: ritenuta ammissibile ex art. 4 comma 1 e art. 4 comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 175/2016;
- 2) Società Consortile Energia Toscana Società Consortile a Responsabilità Limitata: ritenuta ammissibile ex art. 4 comma 1 e art. 4 comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 175/2016.

B) SOCIETÀ PARTECIPATE GIÀ INSERITE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 24, PER ASSENZA DELLE CONDIZIONI EX ART. 4 T.U.S.P.

- 1) Consorzio per l'Innovazione Tecnologica - S.c.r.l., in forma abbreviata Dintec S.c.r.l.: alienazione della quota, con la procedura ex art. 24 T.U.S.P.

C) SOCIETÀ PARTECIPATE GIÀ ASSOGGETTATE A PROCEDURA DI DISMISSIONE SULLA BASE DI PRECEDENTI DECISIONI OVVERO IN LIQUIDAZIONE

- 1) Retecamere S.c.r.l. in liquidazione;
- 2) UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. in liquidazione.

* * * * *

(VII) - PARTECIPAZIONI INDIRETTE

L'art. 2 lett. g) del D.Lgs. n. 175/2016 definisce la “partecipazione indiretta” come “la partecipazione detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.”

Il T.U.S.P. richiede espressamente che la società (o l'organismo di natura diversa), tramite la quale si detiene la partecipazione indiretta, debba essere soggetta a controllo da parte dell'amministrazione pubblica. Quanto alla nozione di controllo, si fa riferimento alla definizione di cui alla lett. b) dell'art. 2, comprensiva sia del controllo di diritto che del controllo di fatto. Non si avrà invece partecipazione indiretta con riferimento alle partecipazioni detenute da una società (o



altro organismo) nella quale l'amministrazione abbia una semplice partecipazione.

L'art. 2359 c.c. delinea tre tipologie di controllo:

- 1) N. 1: una società dispone direttamente o in via indiretta (tramite cioè altre società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, in base al comma 2 dell'art. 2359 c.c.) della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società; l'attività dell'impresa controllata è assoggettata all'indirizzo impresso dal socio maggioritario;
- 2) N. 2: una società dispone comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di altra società; il controllo sull'impresa è esercitato pur sempre tramite il potere di disposizione delle azioni sociali (diretto od indiretto, ed anche in questo caso la descrizione legale della disposizione indiretta dei voti è quella recata dal comma 2), ma con una percentuale diversa da quella maggioritaria;
- 3) N. 3: una società esercita un'influenza dominante nei confronti di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; l'influenza dominante è conseguita in virtù di particolari rapporti contrattuali, che pongono una società in una situazione obiettiva di dipendenza economica tale da comprometterne esistenza e sopravvivenza; ad es. nel caso in cui una società fornisca ad altra materie prime commerciate in esclusiva e non facilmente sostituibili con altre; oppure nel caso in cui una società sia legata ad un'altra da contratto di franchising, sì che l'attività di quest'ultima sia indirizzata stabilmente dalla società concedente.

Poste queste premesse, si rileva che:

- l'Unione Regionale dispone di una posizione di controllo di diritto nei confronti di UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. (partecipazione al 66,25%); tale società, tuttavia, si trova in stato di liquidazione, e comunque non è titolare di partecipazioni in altre società;
- l'Unione Regionale non dispone di alcuna posizione di controllo, di qualunque tipo, nei confronti di altre società.

Non vi sono quindi partecipazioni indirette che debbano essere oggetto del piano di revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016.